

Regolamento del Servizio di Collateral Management

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Fonti normative e principi organizzativi

TITOLO II

Partecipazione al Servizio

PARTE II

SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT

TITOLO I

Operatività del Sistema

TITOLO II

Acquisizione e riscontro delle Operazioni

TITOLO III

Regolamento delle Operazioni

TITOLO IV

Gestione delle Garanzie

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a) «Agente di Regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei Partecipanti i conti di gestione accentrata e/o i conti PM in Target 2 ai fini dell'operatività del Servizio di Collateral Management;
 - b) «Controparti Centrali»: i soggetti che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 70 T.u.f., si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;
 - c) «Conto Pool» il conto di un Partecipante presso Banca d'Italia su cui sono contabilizzate le attività stanziare a garanzia delle operazioni di finanziamento di politica monetaria o di credito infragiornaliero;
 - d) «Criteri di Stanziabilità e di Valorizzazione dell'Eurosistema» caratteristiche generali degli strumenti finanziari e delle procedure di politica monetaria, come definite nell'allegato I all'indirizzo BCE/2000/7 della Banca Centrale Europea;
 - e) «Datore»: il Partecipante che presta le Garanzie ad un altro Partecipante al Servizio;
 - f) «Esposizione Bilaterale»: il saldo netto delle posizioni in essere di due Partecipanti, calcolata al termine di ogni ciclo di regolamento, su base giornaliera aggregando le Operazioni aventi la medesima data di chiusura, o senza data di chiusura, e la medesima divisa di regolamento;

- g) «Garanzie»: strumenti finanziari prestati in garanzia nell'ambito del Sistema di Collateral Management mediante trasferimento e registrazione in appositi conti di gestione accentrata intestati ai Partecipanti;
- h) «Istruzioni»: le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;
- i) «Mercati»: i mercati regolamentati di cui all'articolo 61 T.u.f., i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato di cui all'art. 66 T.u.f., i sistemi multilaterali di cui agli articoli 77 – bis e 79 T.u.f.;
- j) «Monte Titoli»: Monte Titoli S.p.A. in qualità di società di gestione accentrata che offre il Servizio di Collateral Management;
- k) «Operazioni»: ordini di trasferimento derivanti dal medesimo contratto e immessi dai Partecipanti e dai Mercati nel Sistema di Collateral Management. A seconda delle controparti, si distinguono Operazioni tra Partecipanti e Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;
- l) «Operazioni tra Partecipanti»: Operazioni, DvP o FOP, diverse dalle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;
- m) «Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia» Operazioni immesse da un Partecipante per la costituzione di Garanzie a favore di Banca d'Italia;
- n) «Partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio di Collateral Management;
- o) «Prenditore»: il Partecipante che riceve le Garanzie in titoli da un altro Partecipante al Servizio;
- p) «Provvedimento Banca d'Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia e Consob, in attuazione del T.u.f.;
- q) «Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 81 T.u.f.;
- r) «Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II)» il regolamento dei servizi di liquidazione e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 69 T.u.f. e 46 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob;
- s) «Richiesta di Servizi»: proposta contrattuale sottoscritta dal Partecipante e contenente la richiesta di fornitura del Servizio;

- t) «Riserva di liquidità»: gli importi presenti nei conti del Sistema TARGET2 destinati alla copertura dei Saldi Multilaterali calcolati dal Sistema;
- u) «Saldi Multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la differenza tra la somma dei trasferimenti che un Partecipante deve ricevere dagli altri Partecipanti al Sistema e la somma dei trasferimenti che lo stesso deve effettuare a favore degli altri Partecipanti, nell'ambito di ciascun ciclo di regolamento;
- v) «Scopertura»: parte del Saldo Multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del Partecipante;
- w) «Servizio di Collateral Management o Servizio» il servizio di gestione delle Garanzie collaterali disciplinato dal presente Regolamento nel quale Monte Titoli opera il riscontro e il regolamento delle Operazioni e amministra le Garanzie collaterali;
- x) «Servizi di Liquidazione»: i servizi, gestiti da Monte Titoli, di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;
- y) «Sistema di Collateral Management o Sistema» l'infrastruttura tecnologica tramite la quale Monte Titoli gestisce il Servizio di Collateral Management;
- z) «Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling» il sistema di gestione delle Garanzie utilizzate per operazioni di politica monetaria e di anticipazione infragiornaliera dell'Eurosistema con controparte Banca d'Italia, il cui funzionamento è disciplinato dal "Contratto Quadro sulle Garanzie per Operazioni di Finanziamento";
- aa) «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 Aprile 2007;
- bb) «Società di Gestione»: le società che organizzano e gestiscono i mercati regolamentati di cui all'articolo 61 T.u.f., i mercati all'ingrosso dei titoli di stato di cui all'art. 66 T.u.f., i sistemi multilaterali di cui agli articoli 77 – bis e 79 T.u.f.;
- cc) «Titoli Equivalenti»: strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e descrizione, o quando il contratto di garanzia finanziaria preveda il trasferimento di altri strumenti finanziari al

verificarsi di un evento che riguarda o influenza gli strumenti finanziari costituiti in garanzia, tali altri strumenti finanziari.

Art. 2

Fonti normative e principi organizzativi

1. Monte Titoli presta l'attività di amministrazione delle Garanzie ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, secondo modalità non discriminatorie e in conformità a procedure definite in via generale.
2. Monte Titoli presta le attività di tenuta dei conti e di liquidazione delle Operazioni, relative ai Servizio di Collateral Management, ai sensi rispettivamente degli articoli 80 e 69 del T.U.F.. Le relative disposizioni del presente Regolamento integrano e completano il Regolamento dei Servizi di Gestione Accentrata e il Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II).
3. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Servizio di Collateral Management, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.
4. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del Servizio.

Art. 3

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio di Collateral Management e in particolare:
 - a) le modalità di partecipazione;
 - b) l'acquisizione, il riscontro e la liquidazione delle Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management;
 - c) l'amministrazione delle Garanzie.
2. Le Istruzioni integrano il Regolamento definendo le modalità operative del Servizio.
3. Il Regolamento e le Istruzioni, unitamente ai contratti di adesione, regola altresì i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti.

4. Monte Titoli non assume alcuna obbligazione derivante dal contratto di garanzia finanziaria concluso tra i soggetti che si avvalgono del Servizio. Le vicende inerenti a tale contratto non hanno effetti sull'operatività del Servizio di Collateral Management.
5. Le disposizioni del presente Regolamento e delle Istruzioni prevalgono in ogni caso sulle clausole incompatibili previste negli accordi bilaterali conclusi tra i Partecipanti.

Art. 4

Comunicazioni di Servizio

1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:
 - a) i Partecipanti ammessi al Sistema;
 - b) le Società di Gestione per le quali è disponibile il Servizio;
 - c) gli orari del Servizio;
 - d) la tipologia degli strumenti finanziari ammessi al Servizio, i criteri di eleggibilità, valorizzazione, regolamento parziale e gestione delle garanzie in caso di corporate action applicabili in mancanza di specifiche indicazioni dei Partecipanti;
 - e) le fonti dei prezzi utilizzati per valorizzare le Garanzie.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

Art. 5

Soggetti ammessi a partecipare al Servizio

1. Possono partecipare al Servizio di Collateral Management i seguenti soggetti:
 - a) Banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, come definite dall'articolo 1, comma 2 del T.u.b.;

- b) *[imprese di investimento, iscritte nell'albo e/o nell'allegato elenco di cui all'articolo 20, comma 1 del T.U.F.;*
 - c) *imprese di assicurazione;*
 - d) *organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;*
 - e) *società di gestione del risparmio;*
 - f) *società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati;*
 - g) *controparti centrali;*
 - h) *le Poste Italiane S.p.A.;*
 - i) *la Cassa Depositi e Prestiti].*
2. Possono altresì partecipare al servizio le Banche Centrali.

Art. 6

Requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione al Servizio è necessario:
- a) disporre di conto titoli presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, o avvalersi di un Agente di Regolamento. In tal caso, l'Agente di Regolamento deve richiedere a Monte Titoli l'apertura di conti dedicati a ciascun Partecipante per il quale esso opera;
 - b) disporre di un conto PM nel Sistema TARGET2, o avvalersi di un Agente di Regolamento, per il regolamento del contante in euro;
 - c) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici richiesti da Monte Titoli per l'accesso al Servizio di Collateral Management;
 - d) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al Servizio di Collateral Management.
2. I Partecipanti possono avvalersi di un solo Agente di Regolamento per gli adempimenti di cui al primo comma, lett a) e b), per ogni singolo Mercato e/o Controparte Centrale.

3. Il Partecipante è responsabile delle obbligazioni derivanti dal presente Regolamento e dalle Istruzioni anche se per i relativi adempimenti si avvale di un Agente di Regolamento.

Art. 7

Richiesta di adesione al Servizio di Collateral Management

1. I soggetti che intendono aderire al Servizio di Collateral Management devono trasmettere a Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione di partecipazione.
2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente l'ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni dell'eventuale rigetto.
3. Con l'adesione al Servizio di Collateral Management il Partecipante assume tutte le obbligazioni previste dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dal contratto di partecipazione al Servizio.

Art. 8

Regole di condotta dei Partecipanti

1. I Partecipanti rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento.
2. Nell'ambito del Servizio di Collateral Management, i Partecipanti mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti, negli adempimenti verso Monte Titoli e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici.
3. I Partecipanti comunicano tempestivamente a Monte Titoli ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management.
4. I Partecipanti si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Sistema di Collateral Management.
5. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.

6. Ai fini del regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management, i Partecipanti devono monitorare la capienza dei propri conti titoli assicurandosi che sia adeguata in rapporto alla loro esposizione complessiva nei confronti degli altri Partecipanti al Sistema.

Art. 9

Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti

1. Monte Titoli può sospendere dal Servizio i Partecipanti:
 - a) che non siano momentaneamente in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 6;
 - b) soggetti ad un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che possa avere impatti sull'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral Management e in particolare sulla capacità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei Partecipanti al Sistema;
 - c) in caso commettano gravi irregolarità o tengano comportamenti che possano pregiudicare i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Sistema.
2. Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Operazioni nel Sistema di Collateral Management.
3. Il provvedimento di sospensione è comunicato da Monte Titoli ai Partecipanti ed ha efficacia sino al momento in cui sussistono i presupposti che ne hanno determinato l'emissione.
4. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai soggetti sospesi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di sospensione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Sistema e l'interesse dei Partecipanti.
5. In relazione ai processi d'integrazione o di restituzione delle Garanzie, nel caso in cui il Partecipante non adempia le proprie obbligazioni, con le modalità e le tempistiche indicati nelle Istruzioni, la controparte può richiedere a Monte Titoli sotto la propria responsabilità di porre in essere le operazioni necessarie per la gestione delle Esposizioni Bilaterali..
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali ed alle Controparti Centrali.

Art. 10

Esclusione dei Partecipanti

1. Monte Titoli esclude dal Servizio i Partecipanti:
 - a) che non rientrino più nelle categorie di cui all'art. 5 comma 1;
 - b) rimasti privi di uno o più requisiti previsti dall'art. 6, per oltre 6 mesi;
 - c) che siano sottoposti ad una procedura concorsuale, dichiarati insolventi o siano soggetti a un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che pregiudichi definitivamente l'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral Management;
 - d) in caso commettano reiteratamente gravi irregolarità o tengano comportamenti che pregiudicano i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Sistema.
2. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai Partecipanti esclusi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di esclusione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Sistema e l'interesse dei Partecipanti.

PARTE II

SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT

TITOLO I

OPERATIVITA' DEL SISTEMA

Art. 11

Strumenti finanziari oggetto del Servizio

1. Monte Titoli comunica ai Partecipanti gli strumenti finanziari che per problemi di natura operativa non consentono il regolare funzionamento del Sistema di Collateral Management e che pertanto non sono temporaneamente o definitivamente utilizzabili dai Partecipanti.

Art. 12

Struttura dei conti

1. Nell'ambito del Servizio di Collateral Management sono previste le seguenti tipologie di conto titoli:
 - a. **Conto-datore:** per la registrazione degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati per la prestazione delle Garanzie;
 - b. **Conto-prenditore:** per la registrazione degli strumenti finanziari ricevuti in garanzia.
2. I Partecipanti hanno la facoltà di richiedere l'apertura di più conti prenditore al fine di segregare la propria operatività nell'ambito del Servizio con le modalità indicate nelle Istruzioni. In relazione a ciascun conto-prenditore i Partecipanti possono richiedere che tali conti consentano il riuso nell'ambito del Sistema degli strumenti finanziari ivi registrati.
3. I Partecipanti immettono gli strumenti finanziari nei propri conti - datore trasferendoli da conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management. I Partecipanti possono trasferire a conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management solo gli strumenti finanziari da essi stessi immessi nel conto – datore.
4. Gli strumenti finanziari registrati nei conti dedicati all'operatività del Servizio di Collateral Management non sono utilizzabili nell'ambito del Servizio di Liquidazione Express II.
5. Le registrazioni contabili relative all'operatività dei Partecipanti nell'ambito del Servizio di Collateral Management sono conservate per 10 anni.

Art. 13

Operatività

1. Per operare in qualità di Datore delle Garanzie i Partecipanti possono utilizzare gli strumenti finanziari registrati nei propri conti - datore, oppure nei conti – prenditore destinati al riuso.
2. Per operare in qualità di Prenditore delle Garanzie i Partecipanti devono specificare i criteri per la selezione e la valorizzazione delle Garanzie, in caso

contrario il Sistema di Collateral Management applicherà i criteri generali comunicati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).

3. Per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia, si applicano i Criteri di Stanziabilità e Valorizzazione dell'Eurosistema.

Art. 14

Fasi operative

1. Il Servizio di Collateral Management si articola nelle seguenti fasi operative:
 - a) acquisizione e riscontro delle Operazioni;
 - b) elaborazione e liquidazione delle Operazioni;
 - c) valorizzazione e amministrazione delle Garanzie.

Titolo II

ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI

Art. 15

Operazioni acquisibili

1. Il Sistema di Collateral Management acquisisce le Operazioni:
 - a) dai Partecipanti;
 - b) *[dai Mercati o controparti centrali;]*
2. Il regolamento delle Operazioni acquisite può avvenire:
 - a. *[mediante trasferimento di titoli contro contante c.d. delivery-versus-payment (DVP) oppure]*
 - b. mediante trasferimento di titoli c.d. free-of-payment (FOP).
3. Il Sistema prevede l'immissione di Operazioni DVP con l'indicazione della data di regolamento a pronti e a termine e di Operazioni FOP con l'indicazione della

data di regolamento a pronti e con o senza l'indicazione della data di regolamento a termine. Nel caso in cui i Partecipanti abbiano indicato contestualmente le date di regolamento a pronti e a termine, l'Operazione di chiusura è generata direttamente dal Sistema. Qualora invece non sia stata indicata la data a termine, l'operazione di chiusura deve essere inserita dai Partecipanti.

4. Per il regolamento dell'Operazione a termine, il Sistema seleziona dal contoprenditore Titoli Equivalenti a quelli prestati in garanzia.

Art. 16

Acquisizione e riscontro delle Operazioni

1. Le Operazioni sono inserite dai Partecipanti al Servizio di Collateral Management con le modalità indicate nelle Istruzioni e successivamente sottoposte alle fasi di:
 - a) acquisizione, che si articola nei processi di:
 - validazione, specifica per tipologia di Operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola Operazione;
 - arricchimento, eseguito solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili mancanti a seconda della tipologia di Operazione immessa;
 - b) riscontro, per le Operazioni che hanno superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di Operazione.
2. Le Operazioni [*acquisite dai Mercati o dalle Controparti Centrali e le Operazioni*] di Garanzia con Banca d'Italia s'intendono automaticamente riscontrate.
3. Le Operazioni riscontrate non possono essere modificate dai Partecipanti. Qualora siano stati commessi errori in fase d'immissione, i Partecipanti dovranno richiedere la cancellazione delle Operazioni a norma dell'art. 17.
4. Il Sistema fornisce ai Partecipanti completa informativa sull'andamento delle Operazioni di propria competenza.

Art. 17

Cancellazione delle Operazioni

1. Il singolo Partecipante può chiedere la cancellazione delle Operazioni fino al momento del riscontro.
2. Le Operazioni riscontrate possono essere cancellate dal Sistema su richiesta di entrambi i Partecipanti. In tal caso le richieste di cancellazione, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e riscontro.
3. Il Sistema invia ai Partecipanti, controparti dell'Operazione, la conferma della cancellazione.
4. La cancellazione delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia, *[delle Operazioni acquisite dai mercati o dalle Controparti Centrali]* avviene secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi.
5. Le Operazioni regolate non possono essere cancellate.
6. Le Operazioni parzialmente regolate possono essere cancellate, per la parte non eseguita, solo da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti con le modalità indicate nelle Istruzioni.

TITOLO III

LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI

[Art. 18

Irrevocabilità e definitività delle Operazioni tra Partecipanti]

1. *Le Operazioni tra Partecipanti sono irrevocabili dal momento del riscontro e definitive dal momento dell'avvio del primo ciclo di regolamento nel quale sono immesse.*
2. *In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione, Monte Titoli esegue le Operazioni trasmesse nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/01.*

3. *Le Operazioni definitive prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un Partecipante terminano il ciclo di regolamento in corso e, se non regolate, non sono riproposte nei cicli di regolamento successivi.*
4. *Il Servizio di Collateral Management conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle Operazioni irrevocabili e definitive per un periodo di dieci anni.*

[Art. 19

Comunicazione delle disponibilità in contante]

1. *Ai fini del regolamento delle Operazioni che prevedono lo scambio di titoli a fronte di contante, i Partecipanti o gli Agenti di Regolamento di cui si avvalgono, devono comunicare al Sistema TARGET2, secondo le modalità da questo stabilite, gli importi che intendono destinare a riserva di liquidità.*

[Art. 20

Liquidazione e regolamento delle Operazioni tra Partecipanti]

1. *La procedura di regolamento è attivata con le modalità ed i tempi indicati nelle Istruzioni per il periodo di attività giornaliera del Servizio.*
2. *Nell'ambito di ciascuna procedura di regolamento, il Servizio di Collateral Management procede all'ottimizzazione del numero di Operazioni regolabili attraverso un algoritmo. A tal fine il Sistema, con le modalità indicate nelle Istruzioni, verifica la capienza dei conti titoli e contante ed effettua il regolamento su base multilaterale netta delle Operazioni. Il regolamento dei saldi multilaterali titoli avviene nei conti dedicati al Servizio di Collateral Management nel sistema di gestione accentrata e il regolamento dei Saldi Multilaterali contanti avviene nei conti presso il Sistema TARGET 2*
3. *L'Operazione non regolata è riproposta nei cicli di regolamento successivi, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all'art. 17.*
4. *Alla data di regolamento delle Operazioni a termine, le Operazioni a pronti non regolate, o, se regolate parzialmente la parte non regolata delle Operazioni a pronti, sono automaticamente cancellate dal Sistema di Collateral Management. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.*

5. *I Partecipanti possono prevedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti della riserva di liquidità o dei titoli disponibili.*

Art. 21

Regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia

1. Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia non comportano il regolamento del contante nell'ambito della procedura di regolamento prevista per le Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management.
2. Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono irrevocabili dal momento dell'acquisizione e assumono definitività dal momento della loro registrazione nei conti dei Partecipanti, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del Regolamento di Gestione Accentrata relativamente all'irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro.
3. Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono regolate su base lorda, a tal fine il Sistema:
 - a. dispone il blocco contabile dei conti titoli dei Partecipanti;
 - b. verifica la disponibilità dei titoli;
 - c. esegue il regolamento titoli, addebitando il conto del Datore ed accreditando il conto della Banca d'Italia.
4. Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia non regolate per mancanza di titoli sono riproposte nelle procedure di regolamento successive.
5. Al termine del regolamento Banca d'Italia verifica la corretta applicazione dei criteri di stanziabilità e valutazione dell'Eurosistema ed effettua la registrazione dei titoli nel Conto Pool del Partecipante al Servizio di Collateral Management.
6. Per la chiusura delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia il Sistema seleziona i titoli da svincolare e, previa conferma di Banca d'Italia, addebita il conto titoli di Banca d'Italia e accredita i titoli sul conto-datore del Partecipante al Sistema di Collateral Management controparte nell'Operazione di Garanzia con Banca d'Italia.
7. I Partecipanti possono prevedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti della riserva di liquidità o dei titoli disponibili.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE GARANZIE

Art. 22

Selezione delle Garanzie

1. Il Sistema di Collateral Management seleziona gli strumenti finanziari per la prestazione delle Garanzie avvalendosi di un algoritmo basato sui seguenti parametri:
 - a) importo da garantire;
 - b) regole di eleggibilità e valorizzazione specificate dai Partecipanti;
 - c) limiti di concentrazione;
 - d) close-links;
 - e) opzione di regolamento parziale.

Art. 23

Valorizzazione delle Garanzie

1. Il Sistema di Collateral Management esegue con la periodicità specificata nelle Istruzioni la valutazione degli strumenti finanziari dati in garanzia e le comunica ai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
2. La valutazione delle Garanzie viene effettuata con riferimento all'Esposizione Bilaterale di cui all'art. 1, lett. f).
3. Qualora il valore delle Garanzie prestate risulti insufficiente a coprire l'Esposizione Bilaterale di un Partecipante nei confronti della controparte, il Sistema procede all'integrazione delle Garanzie con le modalità indicate nelle Istruzioni dandone comunicazione ai Partecipanti interessati. Se non vi sono titoli sufficienti per reintegrare totalmente delle Garanzie, il Sistema esegue un'integrazione parziale.

4. Se non è possibile eseguire in tutto o in parte l'integrazione delle Garanzie il Sistema invia al Partecipante la richiesta di immettere nuovo collaterale nei propri conti-datore, nei limiti del controvalore necessario al reintegro delle Garanzie.
5. Qualora il valore delle Garanzie prestate risulti superiore all'Esposizione Bilaterale nei confronti della controparte, il Sistema procede allo svincolo delle Garanzie eccedenti con le modalità specificate nelle Istruzioni.
6. Il processo d'integrazione o di svincolo delle Garanzie viene eseguito solo qualora il rapporto tra l'Esposizione Bilaterale e il valore delle Garanzie sia superiore ad una soglia di tolleranza definita da Monte Titoli e comunicata dai Partecipanti al Servizio.

Art. 24

Sostituzione delle Garanzie

1. Il Datore può chiedere la sostituzione degli strumenti finanziari prestati in garanzia con altri strumenti finanziari che soddisfano i criteri di eleggibilità specificati dal Prenditore.
2. La sostituzione delle Garanzie avviene con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni.

Art. 25

Strumenti soggetti a corporate action

1. Nei tre giorni antecedenti alla data prevista per l'esecuzione delle corporate actions aventi ad oggetto gli strumenti finanziari registrati nel conto-datore, il Sistema impedisce al Partecipante titolare del conto di prestare Garanzie finanziarie utilizzando tali strumenti.
2. In pendenza di corporate actions aventi ad oggetto gli strumenti finanziari prestati in garanzia, il Sistema, secondo le condizioni specificate nelle Istruzioni, tenta la sostituzione di tali strumenti finanziari, tre giorni prima della data prevista per la corporate action.
3. Qualora la sostituzione degli strumenti finanziari oggetto di corporate action non vada a buon fine, i proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari costituiti in garanzia vengono accreditati al Prenditore *[e successivamente retrocessi al Datore dal Sistema salvo quanto previsto dal comma successivo.]*

4. I proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari oggetto di Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono incassati da Banca d'Italia e retrocessi alla controparte secondo le regole in vigore presso il Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling di Banca d'Italia.
5. Durante il periodo nel quale gli strumenti finanziari sono prestati in garanzia, l'esercizio degli altri diritti patrimoniali o amministrativi ad essi collegati è disciplinato secondo le norme di legge vigenti in materia salvo diverso accordo dei Partecipanti.

[Art. 27

Riuso delle Garanzie]

1. *Gli strumenti finanziari ricevuti in garanzia possono essere riutilizzati nell'ambito del Sistema per Operazioni di collateralizzazione con altri Partecipanti al Servizio.*
2. *I Partecipanti che intendono esercitare la facoltà di riuso delle Garanzie richiedono a Monte Titoli che il conto prenditore preveda tale facoltà.*